

CONI: Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, [Decisione n. 49 del 5 luglio 2017](#), (Lopez/FIT), *Limite minimo della sanzione*

Con Decisione n. 49 del 5 luglio 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI intervenendo sul ricorso proposto da un tesserato FIT avverso la pronuncia di secondo grado che nel respingere l'appello disponeva al contempo la riduzione della sanzione inibitiva a mesi due, ha ritenuto ammissibile il ricorso sotto il profilo del limite minimo della sanzione previsto ex art. 54 CGS per i ricorsi innanzi al Collegio richiamando l'intervento delle Sez. Unite che sul punto hanno specificato che la "possibilità di proporre ricorso non è legata al solo esito del giudizio di secondo grado [...] giacché la ratio della norma [...] induce a ritenere proponibile il ricorso in relazione a controversie che abbiano riguardato fatti di gravità tale da aver reso possibile l'applicazione nei giudizi federali di sanzioni di misura superiore al limite indicato".

FIGC: Corte Federale d'Appello, [C.U. n. 6 del 4 luglio 2017](#), (ASD Calcio Chieri 1955/FIGC), *Inammissibilità del ricorso per revocazione*

Con C.U. n. 6 del 4 luglio 2017 la Corte Federale d'Appello della FIGC è intervenuta sul ricorso per revocazione proposto da un'affiliata contro il provvedimento di primo grado che ha applicato la squalifica ad un tesserato per aver omesso di indicare nell'accordo economico stipulato con altro club quanto avrebbe effettivamente percepito. La Corte, preso atto dell'unico motivo di ricorso con il quale la società ha rilevato la nullità della decisione di primo grado per aver omesso gli organi federali di interessare alla vicenda parte ricorrente, ha ritenuto il ricorso inammissibile precisando che "il CGS FIGC non contempla una norma che assicuri la partecipazione delle società sportive a procedimenti della specie, ragion per cui non ricorre nel caso in scrutinio l'unitarietà soggettiva del rapporto sostanziale (litisconsorzio), come disciplinata dall'art. 101 cpc."

FIGC: Corte Sportiva d'Appello, [C.U. n. 10 del 25 luglio 2017](#), (U.S. Lecce/FIGC), *Misure di prevenzione dei comportamenti violenti*

Con C.U. n. 10 del 25 luglio 2017 la Corte Sportiva d'Appello della FIGC è intervenuto sul reclamo proposto da un'affiliata avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva inflitta alla reclamante la sanzione dell'ammenda per avere i propri tifosi introdotto e acceso numerosi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco. La Corte, preso atto dei motivi adottati dalla società con i quali rilevava di aver adottato di tutte le misure idonee al fine di evitare siffatti eventi, ha rigettato il ricorso precisando che "l'insostenibilità delle tesi difensive esposte dalla reclamante trova suffragio nella stessa formulazione letterale dell'invocato articolo 13, comma 1, lettera a), C.G.S. [...] la prefata disposizione presuppone, in altri termini, che le misure organizzative e di gestione adottate dalla Società siano concretamente ed effettivamente idonee alla prevenzione dei comportamenti violenti serbati dai propri sostenitori in violazione dell'art. 12 C.G.S."

FIP: Tribunale Federale Nazionale, [C.U. n. 90 del 27 giugno 2017](#), (Niero + altri/FIP), *Obbligatorietà del permesso di soggiorno*

Con C.U. n. 90 del 27 giugno 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIP pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di alcuni atleti extracomunitari che avevano intrapreso il campionato di basket senza essere in possesso del permesso di soggiorno, nonché del Presidente della società affiliata che aveva tesserato gli atleti in assenza del predetto documento, ha ritenuto fondata l'inculpazione sollevata a loro carico rilevando la violazione della disposizione di cui al Regolamento Esecutivo Tesseramento che per espressa previsione impone "a tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria di essere in possesso di un valido permesso di soggiorno per tutta la stagione" attribuendo al Presidente della società "la responsabilità di accertare che tale requisito sussista sin dall'inizio della stagione sportiva".

FIP: Tribunale Federale Nazionale, [C.U. n. 23 del 14 luglio 2017](#), (Vezzani/FIP), *Tesseramento irregolare*

Con C.U. n. 23 del 14 luglio 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIP è intervenuto sul deferimento proposto a carico di un Presidente, che aveva provveduto a tesserare per la propria società un'atleta pur sapendo che lo stesso fosse già vincolato ad altro club con differente nominativo. Il Tribunale, in accoglimento del deferimento ha ritenuto le giustificazioni delle società insufficienti a sollevare da responsabilità il Presidente tenuto conto che lo stesso fosse a conoscenza che l'atleta fosse già vincolato e che quindi non avrebbe potuto tesserarlo per la propria società aggirando i controlli informatici relativi al profilo anagrafico del giocatore senza richiedere la correzione dei dati palesemente errati ai competenti uffici federali.

FIT: Corte Federale d'Appello, [Decisione n. 7 del 13 luglio 2017](#), (ASD Harbour club Milano + altri/FIT), *Esclusione operatività del ne bis in idem*

Con Decisione n. 7 del 13 luglio 2017 la Corte Federale d'Appello della FIT intervenendo sul ricorso proposto da due tesserati con il quale hanno sollevato l'eccezione in punto di operatività del principio del ne bis in idem per avere la procura federale riformulato le contestazioni disciplinari a loro carico già oggetto di precedente giudizio nei quali gli stessi furono prosciolti, ha ritenuto non fondato il ricorso precisando che "non è impedito un secondo giudizio nei confronti della medesima persona per il medesimo fatto qualora sussista la sopravvenienza di una condizione di procedibilità la cui mancanza aveva in precedenza giustificato il proscioglimento".